



1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

**VEDA**  
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 29/03/2017:

**Il principio di proporzionalità e l'approccio  
basato sul rischio per la profilatura della clientela**

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

EDIZIONE

2017

MILANO

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

# La valutazione del rischio nella normativa comunitaria e in quella interna. Il principio di proporzionalità

# La valutazione del rischio nelle indicazioni comunitarie

- L'utilizzo del c.d. *risk based approach* è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo.
- Alla Commissione europea viene attribuito il compito di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione (Dir. 2015/849/UE).
- Gli esiti dovranno essere riportati in una relazione, entro il 26 giugno 2017, il cui contenuto minimo riguarda:
  - i settori del mercato maggiormente esposti al rischio;
  - i rischi associati a ciascun settore interessato;
  - i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

# La valutazione del rischio nelle indicazioni comunitarie

- Alla Commissione è demandato altresì il compito di formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati.
- ❑ Le misure di individuazione/valutazione del rischio adottate dai soggetti obbligati devono essere proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.
- ❑ Tali valutazioni devono essere documentate e aggiornate per poter essere messe a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione\*
- ❑ All'individuazione del rischio deve fare seguito l'adozione di politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del medesimo, commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati

# La valutazione del rischio nella bozza di d.lgs. attuativo della IV direttiva (art. 14)

- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con cadenza triennale, effettua una analisi del rischio nazionale di riciclaggio/fdt.
- I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio/fdt cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
- La valutazione effettuata dai soggetti obbligati è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio/fdt.

# I compiti degli Organismi di autoregolamentazione (art. 11)

## •Organismi di autoregolamentazione:

• *sono gli enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, ivi comprese le articolazioni territoriali e i consigli di disciplina*

- ❑ adottano regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di **procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt** cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività
- ❑ anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza di dette regole tecniche
- ❑ sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio/fdt

# La valutazione del rischio (art. 15)

- Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla **natura** dell'attività svolta e alle **dimensioni** dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.
- I soggetti obbligati adottano procedure **oggettive** e **coerenti** (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.
- A tal fine, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati:
  - alla tipologia di clientela
  - all'area geografica di operatività
  - (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

# La valutazione del rischio (art. 16)

•Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per:

- ❑ la **valutazione** e **gestione** del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ❑ l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un *responsabile della funzione antiriciclaggio* e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

# Il principio di proporzionalità

- La IV direttiva e lo schema di dlgs attuativo pongono particolare enfasi sulla necessità di “tarare” il sistema formale di valutazione del rischio adottato, **proporzionandolo** alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato.
- Nella normativa vigente il principio di proporzionalità è espressamente sancito dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 231/2007:
- “L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.”*

# Obiettività e soggettività della valutazione

•Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia *obiettiva, motivata e tracciabile*:

- ❑ l'obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto;
- ❑ la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

# Obiettività e soggettività della valutazione

- Il concetto di *obiettività* è mitigato dalla *soggettività* che necessariamente contraddistingue la fattispecie della valutazione.
- Il professionista, venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti **soggettivi** e **oggettivi** e di effettuare una valutazione completa.
- Ecco perché la determinazione del livello di rischio concretamente associabile a ciascun cliente e operazione spetta unicamente al professionista di riferimento.
- Per i rapporti continuativi che prevedono più prestazioni nel corso del tempo, nella sua valutazione il professionista terrà in debito conto anche le informazioni fornite dai dipendenti e collaboratori che seguono direttamente il cliente per gli adempimenti ordinari (come ad es. la contabilità).

# La normativa vigente (d.lgs. 231/07)

- I principi generali della normativa di prevenzione del riciclaggio, richiamati all'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevedono che i destinatari adottino "idonei e appropriati sistemi e **procedure** in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio".
- Il comma 4 del citato art. 3 ribadisce che le misure previste dal decreto devono essere **proporzionate** alle peculiarità delle varie professioni ed alle dimensioni dei destinatari.
-

# La normativa vigente (d.lgs. 231/07)

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
- I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali e alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali

# La normativa vigente (d.lgs. 231/07)

•Con riferimento al cliente:

1. natura giuridica
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

# La normativa vigente (d.lgs. 231/07)

Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere
2. modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale
3. ammontare
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC delle procedure operative

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

- La **costruzione** del modello per la valutazione del rischio passa attraverso le seguenti fasi:
  - ❑ attribuzione di un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di **criteri generali** (cliente e operazione) indicati dall'art. 20 del decreto;
  - ❑ attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun **aspetto** relativo al cliente e all'operazione;
  - ❑ individuazione di una serie di **elementi** da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione.
- In fase di **applicazione** del modello ad un caso specifico, operando le valutazioni sopra indicate, il professionista otterrà il livello di rischio complessivo, determinato in modo oggettivo, motivato e tracciato.

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

- **Fase 1** - Attribuire un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di criteri generali indicati dall'art. 20.

Criteri generali	Livello massimo complessivo di rischio	Criteri generali	Livello massimo complessivo di rischio
Con riferimento al cliente	50	Con riferimento all'operazione	50

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

- **Fase 2** – Attribuire un livello di rischio a ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione.
- In questa fase il professionista deve sostanzialmente "scomporre" il livello massimo di rischio associato al cliente e alla prestazione professionale tra i vari aspetti indicati dall'art. 20 del decreto.

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

<b>Criteria generali</b>	<b>Livello massimo di rischio</b>	<b>Livello massimo complessivo di rischio</b>	<b>Criteria generali</b>	<b>Livello massimo di rischio</b>	<b>Livello massimo complessivo di rischio</b>
<b>Con riferimento al cliente</b>		<b>50</b>	<b>Con riferimento all'operazione</b>		<b>50</b>
Natura giuridica	14		Tipologia	14	
Prevalente attività svolta	17		Modalità di svolgimento	4	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	7		Ammontare	6	
Area geografica di residenza	12		Frequenza e durata	6	
			Ragionevolezza	14	
			Area geografica di destinazione	6	

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

- **Fase 3** – Individuare una serie di elementi da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione, cui attribuire un punteggio di rischio.
- Questa parte della procedura richiede al professionista di "scomporre" il punteggio associato a ciascun aspetto in una serie di elementi di valutazione di dettaglio cui attribuirà specifici livelli di rischio, a partire da zero fino al punteggio massimo.

**TABELLA A. Aspetti connessi al cliente**

<b>Con riferimento al Cliente</b>	<b>Livello massimo di rischio</b>	<b>Livello assegnato</b>	<b>Livello massimo di rischio</b>
<b>Natura giuridica</b>			<b>14</b>
Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle dimensioni	4		
Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	4		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto per conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte nell'ambito della PA (soprattutto se connesse con l'erogazione di fondi pubblici)	2		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	2		
Processi penali o indagini in corso – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	2		
<b>Prevalente attività svolta</b>			<b>17</b>
Attività esposta al rischio di infiltrazioni criminali (appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, energie rinnovabili, giochi) – Attività fiduciaria ex l. 1966/1939 – Attività di money transfer – Attività di agente o mediatore creditizio – Attività non particolarmente esposta al rischio di infiltrazione criminali – Attività bancaria o finanziaria riservata a uno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1 o comma 2, lett. b	7		
Struttura organizzativa e dimensionale coerente con l'attività svolta	5		
Conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	5		
<b>Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico</b>			<b>7</b>
Cliente non presente fisicamente	2		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	2		
Comportamento non trasparente e collaborativo	3		
<b>Area geografica di residenza del cliente</b>			<b>12</b>
Residenza in comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di	7		

**TABELLA B. Aspetti connessi all'operazione**

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
<b>Tipologia</b>			<b>14</b>
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	2		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	6		
Articolazione contrattuale ingiustificata	6		
<b>Modalità di svolgimento</b>			<b>4</b>
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati	1		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	1		
Ricorso reiterato a procure	1		
Ricorso a domiciliazioni di comodo	1		
<b>Ammontare</b>			<b>6</b>
Coerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	4		
Presenza di frazionamenti artificiosi	2		
<b>Frequenza e durata</b>			<b>6</b>
Congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata	4		
Rapporto professionale continuativo o occasionale	2		
<b>Ragionevolezza</b>			<b>14</b>
Ragionevolezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente	6		
Ragionevolezza dell'operazione sotto il profilo economico e finanziario	4		
Congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	4		
<b>Area geografica di destinazione</b>			<b>6</b>
Comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Stati extra UE con regime antiriciclaggio non equivalente o in territori offshore – Stati extra UE o in territori stranieri che impongono obblighi equivalenti	2		
Esistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione	2		

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale CNDCEC

## Rischio complessivo di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo

Rischio complessivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
A. Aspetti connessi al cliente	<b>50 (max)</b>
B. Aspetti connessi all'operazione	<b>50 (max)</b>
Totale complessivo	<b>100 (max)</b>

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	Comportamento del professionista
<p style="text-align: center;"><b>BASSO</b> <b>(fino a 30)</b> <b>(fino a 15) (*)</b></p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo <b>modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti)</b> ed esercitare un <b>controllo costante</b> con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.</p> <p>Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento).</p> <p>Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>analizzare</b> le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto</li> <li>✓ <b>verificare</b> che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi</li> <li>✓ <b>aggiornare</b> i documenti, dati o informazioni detenute.</li> </ul> <p>Ove ricorrano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante.</p>

<p style="text-align: center;"><b>MEDIO</b></p> <p style="text-align: center;">(&gt; di 30 fino a 70)</p> <p style="text-align: center;">(&gt; di 15 fino a 35) (*)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo <b>modalità ordinarie</b> e in particolare deve esercitare un <b>controllo costante</b>, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>analizzare</b> le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,</li> <li>✓ <b>verificare</b> che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi,</li> <li>✓ <b>aggiornare</b> i documenti, dati o informazioni detenute.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ALTO</b></p> <p style="text-align: center;">(&gt; di 70 fino a 100)</p> <p style="text-align: center;">(&gt; di 35 a 50) (*)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo <b>modalità rafforzate</b> e in particolare deve esercitare un <b>controllo costante</b> continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>analizzare</b> le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,</li> <li>✓ <b>verificare</b> che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi,</li> <li>✓ <b>aggiornare</b> i documenti, dati o informazioni detenute.</li> </ul>

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale del CNDCEC

- Si ricorda che per determinate prestazioni professionali (quali, ad es., la tenuta della contabilità, la revisione legale, la consulenza generica e continuativa) la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che, in relazione a dette prestazioni, dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi connessi al cliente (tabella A) e il livello di rischio ad essi collegato.  
Il simbolo (\*) esprime, pertanto, il livello di rischio di riferimento nei casi in cui non deve essere compilata la tabella B

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale del CNDCEC

- Il livello di rischio così determinato potrà essere aumentato nel caso in cui elementi o informazioni ulteriori rispetto a quelli considerati suggeriscano al professionista tale conclusione, documentando e giustificando, ovviamente, la “deviazione” dal risultato scaturito dall’applicazione del modello predefinito.
- L’**indice unico**, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto in occasione di mutamenti rilevanti delle caratteristiche soggettive del cliente o delle prestazioni professionali richieste.

# La procedura di valutazione del rischio nel Manuale del CNDCEC

- ❑ In merito agli aspetti connessi al cliente il punteggio dovrà modificarsi in relazione alla evoluzione dello stesso (es.: trasformazione della struttura giuridica, modifica della attività prevalente, diversificazione dell'atteggiamento nei confronti del professionista, trasferimento della residenza all'estero o in località a maggior rischio di riciclaggio).
- ❑ Circa gli aspetti connessi all'operazione, ogni operazione successiva compiuta dal cliente dovrà essere oggetto di specifica nuova valutazione.
- ❑ Le "carte di lavoro" dovranno lasciare traccia dell'evoluzione della valutazione del rischio, onde evidenziare che l'analisi è stata correttamente compiuta in modo costante dal professionista.

# Formazione (art. 16 schema d.lgs. attuativo della IV Direttiva)

- I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.
- A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di *programmi permanenti di formazione*, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt e all'adozione dei comportamenti e delle procedure previsti.

1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

# Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO